

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1302}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FELICI, BORRI, DE CINQUE, GIGLIA, MATARRESE, MEROLLI, PONTELLO, PRESUTTI, ROCELLI, SABBATINI, TOMBESI

Presentata il 28 marzo 1977

Norme relative alla realizzazione di opere di ingegneria

ONOREVOLI COLLEGHI! — Questo progetto di legge trae origine dalla sentita esigenza di tutelare, nei limiti della Costituzione, l'attività di coloro che professionalmente si dedicano alla realizzazione delle opere di ingegneria.

Per quanto possa sembrare strano, infatti, manca nella nostra legislazione una norma che stabilisca con chiarezza i compiti e, quindi, le responsabilità di coloro, che nel campo dirigenziale ed imprenditoriale concorrono alla realizzazione delle opere in questione, per cui in presenza di determinati fatti o eventi, la magistratura — troppo spesso — è tratta in inganno e giudica secondo l'« apparenza » e non in « forza di una legge ».

Questo progetto, quindi, si propone di colmare una lacuna; di dare, cioè, una qualificazione alle singole persone che intervengono nella realizzazione dell'opera perché l'attività di ciascuno sia esattamente circoscritta e sia validamente tutelata sotto ogni profilo così che cessi l'abuso di attribuire determinate responsabilità che sono, invece, di altri o che sono proprie della pubblica amministrazione.

Gli articoli 1 e 2 non sembra abbiano bisogno di illustrazioni particolari. In essi viene precisato che la « realizzazione di

qualsiasi opera di ingegneria » è compiuta con la partecipazione di specifiche attività e competenze che sono quelle dettate dalla legge. Queste e non altre! Che i preposti alla realizzazione, dal progettista al direttore dei lavori debbono essere professionisti abilitati ed iscritti negli appositi albi professionali.

L'articolo 3 specifica che il progettista ha la responsabilità che i suoi elaborati siano conformi alle leggi ed ai regolamenti. Con tale articolo si è voluto « responsabilizzare » al massimo di professionista, sia per il decoro della professione stessa, sia — ed ancor più — per ribadire che il progettista deve essere, nel suo campo, un coadiutore della pubblica amministrazione nella osservanza di tutte le norme ed i regolamenti propri dell'opera da realizzare.

L'articolo 4 precisa i doveri del progettista delle parti statiche o dinamiche nei confronti delle norme che regolano la materia, alle quali deve scrupolosamente attenersi.

L'articolo 5 è quello di maggior rilievo. Riguarda la figura, i compiti e le responsabilità del direttore dei lavori.

Questi, secondo la comune accezione e la prassi consolidata, deve vigilare perché

l'opera sia eseguita conformemente al progetto. Egli, come del resto era già previsto nella legge del 2 marzo 1949, n. 143, all'articolo 19, lettera g), non ha l'obbligo della frequenza giornaliera in cantiere ma dirige e sorveglia i lavori con visite « periodiche » nel numero necessario ed a suo « insindacabile giudizio ».

Al di fuori di questi compiti, altro non compete al direttore dei lavori.

E, quindi, necessario rilevare la incongruenza delle norme previste dalla legge 6 agosto 1967, n. 765, che accollano al direttore dei lavori compiti e responsabilità che sono, invece, proprie della pubblica autorità e che vorrebbero renderlo colpevole di fatti altrui in spregio anche all'articolo 27 della Costituzione che solennemente dichiara che « la responsabilità penale è personale ».

E, invero, fuori della realtà ipotizzare che un direttore dei lavori debba e possa fare il controllore delle altrui gesta ed anche se queste sono compiute in sua assenza (non avendo egli l'obbligo della frequenza giornaliera in cantiere) debba subirne i riflessi penali.

Altro aspetto, infine, da chiarire, e questo progetto di legge se lo pone come scopo, è quello della presunta responsabilità del direttore dei lavori in relazione alla legge infortunistica.

Invero, gli articoli 77 e 78 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, indicano come presunti contravventori alle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, oltre ai datori di lavoro, anche non specificati « dirigenti » mentre gli Ispettorati del lavoro e, poi, la magistratura — quasi sempre — individuano tra questi « dirigenti » anche il direttore dei lavori.

È sfuggito, quindi, finora che i soli responsabili degli eventuali, deprecabili infortuni sul lavoro, sono coloro che debbono organizzarlo ed attrezzarlo; sono quelli che hanno il governo delle maestranze e non il direttore dei lavori che deve — ripetersi ancora — vigilare esclusivamente, e nell'interesse del committente, sulla esecuzione dell'opera e sulla sua rispondenza al progetto.

Il direttore dei lavori, e questo progetto di legge lo vuole sancire senza possibilità di equivoco, non ha alcun rapporto di dipendenza o di supremazia con l'assuntore dei lavori; non ha una posizione nell'im-

presa né può interferire in essa. Egli rappresenta il committente e lo garantisce esclusivamente nei riflessi dell'opera da compiersi.

E, pertanto, di tutta evidenza che si fa opera di giustizia specificando i doveri del direttore dei lavori, ritenendo, perciò, abrogate quelle norme che contrastano con le disposizioni della presente legge e che appaiono, oltretutto, viziate di incostituzionalità.

L'articolo 6 specifica i compiti dell'assuntore dei lavori ed indica — per la maggior chiarezza — quali sono i collaboratori che egli deve preporre alla realizzazione dell'opera.

L'articolo 7 istituisce — come libro obbligatorio — il giornale dei lavori. Non dovrebbe essere considerata questa una innovazione in senso tecnico perché già il codice civile prevede che l'imprenditore debba provvedersi di quelle scritture che siano richieste dalla natura dell'impresa.

Riteniamo che un'impresa di lavori di ingegneria ben possa istituire un giornale dove vengano annotati i fatti salienti che sono occorsi durante la realizzazione dell'opera; i tempi di avanzamento; i materiali impiegati; le macchine in uso; i rilievi; le prescrizioni impartite e quelle ricevute.

Gli articoli 8 e 9 specificano le attribuzioni del direttore di cantiere o dell'opificio e dell'assistente e le loro responsabilità.

In una società che va sempre più evolvendosi tecnologicamente, queste due figure debbono, ormai, avere qualità professionali ed essere tecnicamente preparati ad assumersi quelle responsabilità che sono loro proprie. Sono essi, infatti, che stando in permanenza sulle opere ed avendo il governo degli uomini, debbono vigilare, prevenire e provvedere perché le maestranze vengano opportunamente utilizzate ed il luogo di lavoro sia organizzato ed attrezzato secondo l'opera da compiersi e le norme che la regolano.

L'articolo 10 fa obbligo all'assuntore dei lavori di comunicare agli uffici competenti, il nominativo dei preposti al cantiere e la loro eventuale sostituzione. Questo per la certezza di individuare tempestivamente ogni eventuale responsabilità.

L'articolo 11 stabilisce quali sono i « dirigenti » previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, che non possono non essere il direttore del cantiere o dell'opificio e l'assistente i quali,

come rappresentanti dell'assuntore dei lavori, e per quanto detto più sopra, sono, con questi, gli unici responsabili dell'applicazione delle prescritte misure precauzionali e scientemente possono violare la norma.

L'articolo 12 — come è ovvio — sancisce l'abrogazione di ogni norma in contrasto con l'emananda legge.

Onorevoli colleghi, in considerazione di quanto sopra, affidiamo alla vostra approvazione la presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La realizzazione di qualsiasi opera di ingegneria deve essere compiuta nell'ambito delle specifiche competenze previste dalla presente legge.

È prescritta la nomina del progettista, del calcolatore delle parti statiche e dinamiche, del direttore dei lavori, del direttore di cantiere e dell'assistente.

ART. 2.

Il progettista, il calcolatore delle parti statiche e dinamiche, il direttore dei lavori ed il direttore di cantiere, debbono essere abilitati all'esercizio della professione ed essere iscritti negli appositi albi professionali delle relative professioni tecniche.

ART. 3.

Il progettista ha la responsabilità della rispondenza degli elaborati alle norme di legge e di regolamento vigenti.

ART. 4.

Il calcolatore delle parti statiche e dinamiche ne esegue il progetto fornendo gli elaborati ritenuti necessari o richiesti, nel rispetto del progetto generale, delle leggi e delle disposizioni che regolano la materia.

ART. 5.

Il direttore dei lavori è responsabile soltanto della rispondenza dell'esecuzione dell'opera al progetto generale ed ai particolari esecutivi, nei limiti delle istruzioni vincolanti impartite per l'esecuzione stessa.

A suo insindacabile giudizio esercita l'alta sorveglianza durante l'esecuzione dei lavori.

ART. 6.

L'assuntore dei lavori ha l'obbligo di eseguire l'opera commessagli nel rispetto dei progetti esecutivi, delle prescrizioni del direttore dei lavori, delle regole d'arte, dell'uso dei materiali idonei e delle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni.

Con esso collaborano responsabilmente, nominati od assunti dallo stesso: il direttore di cantiere o dell'opificio; l'assistente; le maestranze comunque qualificate.

ART. 7.

L'assuntore dei lavori è tenuto ad istituire, per ciascun lavoro, un apposito giornale preventivamente numerato, bollato e vidimato a norma di legge.

In esso il direttore dei lavori, il direttore di cantiere o dell'opificio o chi ne fa le veci, devono annotare e sottoscrivere i fatti occorsi durante la realizzazione dell'opera, le istruzioni impartite, quelle ricevute, gli eventuali rilievi, le disposizioni adottate.

Ultimata l'opera, il giornale sarà conservato dall'assuntore dei lavori a norma dell'articolo 2220 del codice civile.

L'assuntore è tenuto a consegnare al direttore dei lavori copia conforme all'originale del giornale dei lavori.

ART. 8.

Il direttore di cantiere o dell'opificio, o di qualsiasi opera per cui venga nominato, cura e presiede l'organizzazione dei luoghi di lavoro.

Egli ha la responsabilità della condotta e dell'esecuzione dei lavori; del funzionamento e dell'utilizzazione dei macchinari e delle attrezzature; dell'apprestamento delle opere provvisorie; dell'impiego e della sorveglianza delle maestranze anche nei riguardi delle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni.

ART. 9.

L'assistente dei lavori coadiuva il direttore di cantiere ed è alle sue dirette dipendenze.

ART. 10.

La nomina del direttore di cantiere o dell'opificio, dell'assistente e le loro, eventuali, sostituzioni, dovranno essere comunicate, a cura dell'assuntore dei lavori, agli uffici competenti ed essere annotate nel giornale dei lavori previsto nell'articolo 7.

ART. 11.

Gli articoli 77 e 78 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, si applicano, oltre che ai datori di lavoro, ai direttori di cantiere od opificio ed agli assistenti.

ART. 12.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con essa.